

VERBALE DI ACCORDO

Il 12 novembre 2003, in Udine

tra

la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A.;
la Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A.,
assistite da SANPAOLO IMI nonché da Cardine Finanziaria S.p.A.

le delegazioni sindacali delle OO.SS,
FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A.

premesso che

- con lettera datata 8 ottobre 2003, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, è stata comunicata alle competenti strutture sindacali la decisione di costituire la società "FRIULCASSA S.p.A. - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE" mediante la fusione della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A. e della Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A.;
- con riferimento alle motivazioni dell'operazione è stato precisato che il progetto si propone di valorizzare l'immagine dell'Azienda connotata quale banca regionale, di ottimizzare la struttura del patrimonio, di migliorare il grado di efficienza mediante l'accrescimento di sinergie operative e di conseguire economie di scala attraverso la riorganizzazione delle strutture attualmente operanti nelle due Aziende interessate dalla fusione;
- sono stati esaminati gli effetti della programmata integrazione sugli organici di riferimento delle strutture centrali e, in particolare, dei dati forniti circa le ricadute sugli stessi (corrispondenti a n. 59 efficienze) ed i possibili strumenti per la gestione delle eccedenze evidenziate, individuati prioritariamente nella riconversione professionale e nella mobilità territoriale.

Tutto ciò premesso, le Parti dopo aver esaminato nell'ambito del previsto confronto la complessiva materia delle ricadute derivanti dal progetto di fusione in argomento, hanno convenuto quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

A decorrere dal 1° dicembre 2003 - ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia - i rapporti di lavoro del personale proveniente dalla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A. proseguiranno, senza soluzione di continuità, presso FRIULCASSA S.P.A., con il mantenimento di tutti i trattamenti economici e normativi aziendali, ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali, fruiti alla data della fusione.

Le Parti, valutata la prioritaria esigenza di pervenire alla definizione di un Contratto Integrativo Aziendale della costituenda società che sostituisca integralmente le normative attualmente vigenti presso le Aziende interessate, manifestano l'intendimento di avviare a partire, dal 1° dicembre 2003, il confronto sul predetto tema con l'obiettivo condiviso di giungere entro il 31 gennaio 2004, ad una positiva conclusione delle trattative stesse.

3. TUTELE OCCUPAZIONALI

Le Aziende interessate dal progetto di fusione, ferma restando la necessità di completare il processo di efficientamento entro il 31.3.2004, hanno dichiarato di voler affrontare la gestione delle ricadute sui lavoratori derivanti dalla programmata fusione in un quadro di tutela dell'occupazione e di valorizzazione del patrimonio umano e professionale da realizzarsi anche attraverso l'attuazione di adeguati processi di riconversione e riqualificazione nonché ricorrendo a provvedimenti di mobilità territoriale.

Raccomandazione delle OO.SS.

In riferimento a quanto già espresso nell'ambito delle trattative, le OO.SS. rivolgono una espressa raccomandazione affinché il processo di efficientamento in argomento venga realizzato avendo una particolare attenzione al tema della conferma dei contratti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere presso le Aziende interessate dalla fusione.

Dichiarazione delle Aziende

Le Aziende, nel prendere atto della raccomandazione come sopra espressa e ferme restando le necessarie verifiche di compatibilità con le esigenze imprenditoriali e la valutazione positiva in ordine alla prestazione svolta, precisano che valuteranno prioritariamente la posizione di coloro che risultano attualmente in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato per coprire le nuove esigenze di organico che dovessero emergere in conseguenza di ulteriori uscite di personale a vario titolo ed anche per la copertura di eventuali esigenze temporanee.

4. MOBILITA' STRAORDINARIA

Per il Personale appartenente alle aree professionali ed al 1° e 2° livello dei quadri direttivi direttamente interessato da mobilità straordinaria così come definita dall'accordo di Gruppo 20 marzo 2002 e derivante dai processi di ristrutturazione di cui al presente verbale» restano operanti le disposizioni di cui al punto 4 del citato accordo, con l'intesa che per quanto attiene alle fattispecie a) e b) ivi previste, il trasferimento senza consenso può avvenire entro distanze sino a 50 km dalla propria residenza/domicilio.

Rimane altresì fermo il disposto del richiamato accordo relativo alle fattispecie tutelate in modo specifico (situazioni di gravidanza, figli inferiori a tre anni, handicap e rapporto di lavoro a tempo parziale).

Nei confronti di tutto il personale interessato da provvedimenti di mobilità straordinaria, così come definita dal punto 4 del richiamato accordo 20 marzo 2002, vengono riconosciuti i seguenti importi lordi una tantum non ripetibili correlati alla distanza del nuovo luogo di lavoro dalla residenza/domicilio;

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - da 30 a 50 km A/R. | Euro 1.800; |
| - oltre 50 km sino a 100 km A/R | Euro 2.400; |
| - oltre a 100 km A/R | Euro 3.000. |

Tale erogazione non spetta nel caso di avvicinamento, di trasferimento disposto in accoglimento di richiesta degli interessati nonché, per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, qualora il trasferimento comporti il cambio di residenza/domicilio.

5. FORMAZIONE DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

La specifica formazione da erogare al personale interessato dal progetto in argomento si articola in interventi tanto di riconversione professionale finalizzati a supportare l'inserimento presso la Rete commerciale delle risorse rinvenienti da strutture centrali (che verranno erogati secondo lo schema allegato al presente accordo che ne costituisce parte integrante) quanto di riqualificazione mirata al rafforzamento delle competenze esistenti in un'ottica di maggiore integrazione nella struttura di FRIULCASSA.

Viene confermato l'intento di gestire le ricadute sui dipendenti tutelando altresì le professionalità acquisite. Pertanto, sarà opportunamente valutato l'interesse del personale coinvolto a continuare ad operare in ruoli caratterizzati dalle specifiche competenze maturate.

Gli interventi in questione sono realizzati con precipuo ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5, 1° comma, lettera a), punto 1 del D.M. n. 158/2000, come pure degli appositi fondi nazionali e comunitari.

Le Parti dichiarano in materia che i contenuti delle iniziative formative di cui trattasi sono funzionali alla realizzazione degli specifici obiettivi di riconversione e riqualificazione professionali resi necessari dal processo di fusione.

Al termine del periodo di riconversione i quadri direttivi interessati dalla stessa sono comunque utilizzati in mansioni proprie della categoria alla luce delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

6. INCONTRO DI VERIFICA

Entro il 31.3.2004 si svolgerà un incontro per verificare lo stato d'avanzamento del processo di efficientamento, l'andamento dei percorsi di riconversione e riqualificazione, i provvedimenti di mobilità territoriale adottati nonché il complessivo tema della conferma dei contratti a tempo determinato, anche avendo a riferimento gli impegni manifestati dalle Aziende a fronte della raccomandazione rivolta in materia dalle OO.SS.